

Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Conclusa il 28 febbraio 1980
Approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 1980²
Entrata in vigore con scambio di note il 13 febbraio 1981

*Il Consiglio federale svizzero
ed*

il Governo dell'Australia,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I Campo d'applicazione della Convenzione

Art. 1 Persone

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte

(1) Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:

- a) in Australia: l'imposta australiana sul reddito, compresa l'imposta suppletiva sull'ammontare non distribuito del reddito non distribuibile delle società private (private companies) come pure l'imposta sul reddito prelevata sul reddito imponibile ridotto di una società non residente;
- b) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali e altri redditi).

(2) La presente Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno o dall'altro Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. L'autorità competente di ciascuno Stato contraente comunica alla fine di ogni anno civile

RU **1981** 125; FF **1980** II 1215

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RU **1981** 124

all'autorità competente dell'altro Stato contraente le modifiche sostanziali apportate alla legislazione del proprio Stato concernente le imposte cui si applica la presente Convenzione.

(3) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «imposta australiana» designa qualsiasi imposta prelevata dall'Australia cui si applica la presente Convenzione; «imposta svizzera» designa qualsiasi imposta prelevata in Svizzera cui si applica la presente Convenzione; il termine «imposta» designa l'imposta australiana o l'imposta svizzera, a seconda del contesto; ma le espressioni «imposta australiana» e «imposta svizzera» non comprendono le multe o gli interessi previsti dalla legislazione in vigore nell'uno o nell'altro Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione.

(4) La presente Convenzione non si applica all'imposta federale preventiva prelevata in Svizzera alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Capitolo II

Definizioni

Art. 3 Definizioni generali

(1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione;

- a) Il termine «Australia» designa il Commonwealth dell'Australia e se usato in senso geografico include:
 - i) il territorio dell'isola Norfolk;
 - ii) il territorio dell'isola Christmas;
 - iii) il territorio delle isole Cocos (Keeling);
 - iv) il territorio delle isole Ashmore e Cartier;
 - v) il territorio delle isole del mare di Corail e
 - vi) ogni zona adiacente ai limiti territoriali dell'Australia o dei territori summenzionati cui si applica a un momento dato, in accordo con il diritto internazionale, una legge dell'Australia o di uno Stato o di una parte dell'Australia o di uno dei territori summenzionati per quanto concerne lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo dello zoccolo continentale;
- b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c) le espressioni «Stato contraente», «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, l'Australia o la Svizzera;
- d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e) il termine «società» comprende ogni collettività o associazione di persone avente o no personalità giuridica che è considerata come una società o persona giuridica ai fini dell'imposizione;

- f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, un’impresa esercitata da un residente dell’Australia o un’impresa esercitata da un residente della Svizzera;
- g) l’espressione «autorità competente» designa, nel caso dell’Australia, il commissario delle contribuzioni (Commissioner of Taxation) o il suo rappresentante autorizzato e, nel caso della Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

(2) Per l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non esiga una diversa interpretazione.

Art. 4 Residenza

- (1) a) Ai fini della presente Convenzione, una persona è residente dell’Australia se essa è residente dell’Australia per l’applicazione dell’imposta australiana. Tuttavia, per quanto concerne i redditi di fonte svizzera, una persona assoggettata all’imposta australiana su redditi di fonte australiana sarà trattata come residente dell’Australia soltanto se i redditi di fonte svizzera sono assoggettati all’imposta australiana o, qualora tali redditi siano esenti dall’imposta australiana, se essi sono esenti soltanto a causa del loro assoggettamento all’imposta svizzera.
- b) Ai fini della presente Convenzione, una persona è residente della Svizzera se essa è assoggettata illimitatamente all’imposta in Svizzera.

(2) Quando, in base alle disposizioni precedenti del presente Articolo, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è regolata dalle seguenti norme:

- a) essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale dispone di un’abitazione permanente;
- b) se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, o se non dispone di un’abitazione permanente in alcuno di essi, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.

(3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1), una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

- (1) Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

- (2) L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio e
 - f) una miniera, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 - g) un'azienda agricola, pastorizia o forestale;
 - h) un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio la cui durata eccede i dodici mesi.
- (3) Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione per il solo fatto che:
- a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di attività che hanno un carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa, come la pubblicità o la ricerca scientifica.
- (4) Si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente ed esercita la sua attività nella stessa se:
- a) essa esercita in tale Stato attività di sorveglianza per oltre dodici mesi nell'ambito di un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio situato in tale Stato; o
 - b) un impianto importante è utilizzato in tale Stato per oltre dodici mesi dall'impresa, per l'impresa oppure in virtù di un contratto con l'impresa al fine della ricerca o dello sfruttamento di risorse naturali o d'attività legate a tale ricerca o sfruttamento.
- (5) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 6 – è considerata come stabile organizzazione dell'impresa del primo Stato:
- a) se essa dispone in tale Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti per conto dell'impresa, a meno che le attività di questa persona non si limitino all'acquisto di merci per l'impresa; o

- b) se, così facendo, essa fabbrica o trasforma in tale Stato per l’impresa merci appartenenti all’impresa, a condizione che la presente disposizione si applichi soltanto in relazione a merci così fabbricate o trasformate.

(6) Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale e di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che questa persona agisca nell’ambito ordinario della sua attività di mediatore o d’intermediario.

(7) Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero esercita la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una di esse una stabile organizzazione dell’altra.

(8) I principi stabiliti ai paragrafi 1 a 7 compreso si applicano anche all’occorrenza per determinare ai sensi della presente Convenzione se un’impresa che non è un’impresa di uno Stato contraente, ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Art. 6 Redditi di beni immobili

(1) I redditi provenienti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui tali beni sono situati.

(2) L’espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dalla legislazione in vigore nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso i diritti di licenza e altri pagamenti per lo sfruttamento di miniere o di cave o per lo sfruttamento di risorse naturali; i diritti di cui si tratta sono considerati situati nel luogo in cui sono situate le miniere, le cave o le altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai redditi provenienti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

(4) I redditi provenienti dalla locazione o dall’affitto di terreni e i redditi provenienti da altri interessi in terreni o su di essi, sia che essi siano edificati oppure no, sono considerati redditi provenienti da beni immobili situati nel luogo in cui i terreni sono situati.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

(1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

(2) Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione o con altre imprese con le quali essa tratta.

(3) Nel calcolo degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese dell'impresa sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione (comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione) che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'entità indipendente pagante tali spese, sostenute sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

(4) Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

(5) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea

(1) Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in tale Stato.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, tali utili sono imponibili nell'altro Stato contraente se provengono dall'esercizio di navi o di aeromobili effettuato soltanto tra località situate in tale altro Stato.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alla parte degli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di navi o di aeromobili con la partecipazione a un fondo comune («pool»), a un'organizzazione che esercita trasporti in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

(4) Ai fini del presente articolo gli utili provenienti dal trasporto per mezzo di navi o di aeromobili di passeggeri, bestiame, posta o merci imbarcati in uno Stato contraente per essere sbarcati in un'altra località di tale Stato sono considerati utili provenienti dall'esercizio di navi o di aeromobili effettuato soltanto tra località situate in tale Stato.

(5) L'ammontare imponibile in uno Stato contraente a titolo di utili provenienti dall'esercizio di navi o di aeromobili per i quali un residente dell'altro Stato contraente è imponibile nel primo Stato in virtù dei paragrafi 2 o 3 non può eccedere il

5 per cento dell’ammontare (netto, tenuto conto dei ribassi) pagato o dovuto per il trasporto.

(6) Le disposizioni del paragrafo 5 non si applicano agli utili che un residente in uno Stato contraente trae dall’esercizio di navi o di aeromobili se la sede principale della sua attività si trova nell’altro Stato contraente né si applicano agli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di navi o di aeromobili se tali utili provengono da attività diverse dal trasporto di passeggeri, bestiame, posta o merci. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7.

Art. 9 Imprese associate

Quando

- a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni diverse da quelle che dovrebbero esistere tra imprese indipendenti che trattano l’una con l’altra in completa indipendenza, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.

Art. 10 Dividendi

(1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente per l’applicazione dell’imposta di tale Stato, e di cui un residente dell’altro Stato contraente è il beneficiario effettivo, sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Tali dividendi sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, per l’applicazione dell’imposta di tale Stato e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

(3) Il termine «dividendi» di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni e da altri redditi assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui la società distributrice è residente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

(5) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo non è residente dell'altro Stato contraente sono esenti dall'imposta in questo altro Stato, a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione situata in questo altro Stato. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dividendi pagati da una società qualsiasi residente d'Australia per l'applicazione dell'imposta australiana e anche residente della Svizzera per l'applicazione dell'imposta svizzera.

Art. 11 Interessi

(1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente di cui un residente dell'altro Stato contraente è il beneficiario effettivo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Tali interessi sono imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di tale Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

(3) Il termine «interessi», di cui al presente articolo, comprende gli interessi provenienti da prestiti pubblici o da obbligazioni o debiti garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili e gli interessi di crediti di ogni natura nonché tutti gli altri redditi assimilati agli interessi dalla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui provengono i redditi.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica di questo Stato, un ente locale di questo Stato o una persona che è residente di questo Stato per l'applicazione della sua imposta. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e la persona che è beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che debitore e beneficiario effettivo avrebbero potuto convenire in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente degli interessi pagati è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Diritti di licenza

(1) I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e di cui un residente dell’altro Stato contraente è il beneficiario effettivo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Tali diritti di licenza sono imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di tale Stato, ma l’imposta così applicata può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei diritti di licenza.

(3) L’espressione «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i pagamenti (compresi i crediti) periodici e no, qualunque sia la denominazione o il modo di calcolo, nella misura in cui sono effettuati per l’uso o la concessione dell’uso di un diritto d’autore, di un brevetto, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreto, di un marchio di fabbrica o di commercio o di un altro bene o diritto analogo, o di un’attrezzatura industriale, commerciale o scientifica, o per la fornitura di conoscenze o d’informazioni scientifiche, tecniche, industriali o commerciali, o per ogni assistenza di forma ausiliaria o sussidiaria fornita per permettere l’applicazione o il godimento di tali conoscenze o informazioni o di ogni altro bene o diritto a cui il presente articolo si applica, o per l’uso o la concessione dell’uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o nastri magnetoscopici destinati alla televisione o di nastri magnetici destinati alla radiodiffusione, o per la rinuncia totale o parziale all’uso di un bene o di un diritto a cui il presente paragrafo si riferisce.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

(5) I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica di questo Stato, un ente locale di questo Stato o una persona che è residente di questo Stato per l’applicazione della sua imposta. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto l’obbligo di pagare i diritti di licenza e tali diritti di licenza sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i diritti di licenza stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e la persona che è beneficiario effettivo dei diritti di licenza o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che debitore e beneficiario effettivo avrebbero potuto convenire in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei diritti di licenza pagati è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Alienazione di beni

(1) I redditi o guadagni provenienti dall'alienazione di beni immobili o da altri interessi diretti in terreni o su terreni, o di diritti relativi allo sfruttamento o alla ricerca di risorse naturali sono imponibili nello Stato contraente in cui i beni immobili, i terreni o le risorse naturali sono situati.

(2) Ai fini del presente articolo, le azioni o interessi simili in una società i cui beni sono costituiti esclusivamente o principalmente da beni immobili o da interessi diretti in terreni o su terreni di uno Stato contraente o da diritti relativi allo sfruttamento o alla ricerca di risorse naturali in uno Stato contraente, sono considerati beni immobili situati nell'altro Stato contraente in cui i terreni o le risorse naturali sono situati o in cui la ricerca è stata effettuata.

(3) Salvo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi provenienti dall'alienazione di beni di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato contraente, ma se tali beni fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente, i redditi sono imponibili in questo altro Stato.

Art. 14 Professioni indipendenti

(1) I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae da una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che essa non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma limitatamente alla parte attribuibile ad attività esercitate per mezzo di tale base fissa.

(2) L'espressione «libera professione» comprende i servizi prestati nell'esercizio di attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché nell'esercizio delle attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Professioni dipendenti

(1) Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'attività non venga esercitata nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi esercitata, le remunerazioni ricevute a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che una persona fisica residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente esercitata nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna in questo altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso dell'anno di reddito (year of income) o dell'anno fiscale di questo altro Stato, a seconda dei casi, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente di quest'altro Stato e

- c) le remunerazioni non sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha in quest’altro Stato.

(3) Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute per un’attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente sono imponibili in tale Stato contraente.

Art. 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Art. 17 Professionisti dello spettacolo

(1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo (quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o musicisti nonché sportivi) traggono dalle loro attività personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui tali attività sono esercitate.

(2) Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un professionista dello spettacolo, in tale qualità, sono attribuiti a un’altra persona che non sia il professionista medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività del professionista sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

(3) Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né il professionista né la persona in relazione con lo stesso partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona di cui si tratta in tale paragrafo.

Art. 18 Pensioni e rendite

(1) Le pensioni (comprese le pensioni pubbliche) e le rendite pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato.

(2) Il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per la vita intera o durante un periodo determinato o determinabile, in corrispettivo di un’adeguata e completa indennità pecuniaria o valutabile in denaro.

(3) Nonostante tutte le altre disposizioni della presente Convenzione:

- a. le pensioni e le altre remunerazioni menzionate ai paragrafi a) e b) della sottosezione 23 AD (3) dell’«Income Tax Assessment Act 1936» d’Australia, unitamente alle sue modificazioni, qualora siano pagate dall’Australia sono esenti dall’imposta svizzera finché saranno esenti dall’imposta australiana;
- b. le pensioni e gli assegni ricevuti dalla Svizzera in virtù della legislazione concernente l’assicurazione militare sono esentati dall’imposta australiana finché saranno esenti dall’imposta svizzera.

Art. 19 Funzioni pubbliche

(1) Le remunerazioni (diverse dalle pensioni e dalle rendite) pagate da uno Stato contraente o una suddivisione politica di questo Stato o un ente locale di questo Stato a una persona fisica per servizi resi nell'esercizio di funzioni pubbliche sono imponibili soltanto in tale Stato. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo altro Stato e se il beneficiario è un residente di questo altro Stato che:

- a) ha la cittadinanza di tale Stato o
- b) non è divenuto residente di tale Stato unicamente ai fini di rendere i servizi.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni pagate per servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o una suddivisione politica di questo Stato o un ente locale di questo Stato. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni degli articoli 15 e 16.

Art. 20 Studenti

Se uno studente che è residente di uno Stato contraente o che lo era immediatamente prima di venire a soggiornare nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato ai soli fini di continuare i suoi studi riceve somme da fonti situate fuori da quest'altro Stato per sopperire alle spese di mantenimento o di studio, tali somme sono esentate dall'imposta in quest'altro Stato.

Art. 21 Reddito dei residenti di entrambi gli Stati contraenti

I redditi che una persona, residente di entrambi gli Stati contraenti secondo le disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 1, ma, secondo le disposizioni dei paragrafi 2 o 3 di tale articolo, considerata ai fini della presente Convenzione come residente di un solo Stato contraente, tratti da fonti situate in tale Stato contraente, o da fonti situate di entrambi gli Stati contraenti, sono imponibili soltanto in tale Stato contraente

Capitolo IV
Metodi per eliminare le doppie imposizioni**Art. 22**

(1) Salvo le disposizioni della legislazione australiana esistenti a un dato momento concernente il computo dell'imposta pagata in un territorio esterno all'Australia nell'imposta pagabile in Australia (che non possono infrimare i principi generali seguenti), l'imposta svizzera pagata sia direttamente, sia in via di deduzione su redditi che un residente d'Australia trae da fonti situate in Svizzera (non comprendenti, in caso di un dividendo, l'imposta pagata sull'utile impiegato per pagare il dividendo) è computata nell'imposta australiana dovuta su tali redditi.

(2) Se un residente della Svizzera percepisce redditi trattati dalla presente Convenzione che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Australia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi salve le disposizioni del

paragrafo 3, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questa persona applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia tale esenzione si applica ai guadagni provenienti dall’alienazione dei beni menzionati all’articolo 13 paragrafo 2 soltanto dopo che la tassazione di tali guadagni in Australia è comprovata.

(3) Se un residente della Svizzera riceve dividendi, interessi o diritti di licenza che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Australia, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a tale residente. Esso consiste:

- a. nel computo dell’imposta pagata in Australia, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell’imposta svizzera afferente ai redditi di tale persona; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente a questi redditi imponibili in Australia, o
- b. in una riduzione globale dell’imposta svizzera, calcolata secondo norme pre-stabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o
- c. in una esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, interessi e diritti di licenza di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Australia dall’ammontare lordo di tali dividendi, interessi e diritti di licenza.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni svizzere sull’esecuzione delle Convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

(4) Una società residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente dell’Australia beneficia, per quanto riguarda l’imposta svizzera afferente a tali dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

Capitolo V

Disposizioni speciali

Art. 23 Procedura amichevole

(1) Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate dalle autorità fiscali di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di tali Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

(2) L’autorità competente, se il reclamo del contribuente le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla presente Convenzione.

(3) Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio congiuntamente per risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti all'applicazione della presente Convenzione.

(4) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 24 Scambio di informazioni

(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti consentono di ottenere nell'ambito della prassi amministrativa normale) necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione. Qualunque informazione in tale modo scambiata dovrà essere tenuta segreta e potrà essere resa nota soltanto alle persone che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si applica la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni che svelassero un segreto commerciale, d'affari, industriale o professionale oppure un procedimento commerciale.

(2) Le disposizioni del presente articolo non possono, in alcun caso, essere interpretate come norme che impongono ad uno Stato contraente l'obbligo di adottare misure amministrative in deroga al suo ordinamento o alla sua prassi amministrativa, oppure contrari alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all'ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione e di quella dello Stato che le domanda.

Art. 25 Fonte dei redditi

I redditi di un residente di uno Stato contraente che, secondo gli articoli 6 a 8 e 10 a 17, sono imponibili nell'altro Stato contraente ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 e della legislazione sull'imposta sul reddito di questo altro Stato sono considerati come redditi provenienti da fonti situate in questo altro Stato.

Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari

(1) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

(2) Ai fini della presente Convenzione, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d'un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente che è situato nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo è considerata come un residente dello Stato contraente accreditante, a condizione:

- a) che, conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata a imposta nello Stato contraente accreditario per tutti i redditi provenienti da fonti al di fuori di questo Stato contraente e

- b) che sia assoggettata nello Stato contraente accreditante ai medesimi obblighi, in materia d’imposte sul reddito complessivo, cui sono assoggettati i residenti di questo Stato contraente.

(3) La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito.

Capitolo VI

Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui il Governo dell’Australia e il Consiglio federale svizzero scambieranno per via diplomatica una nota indicante l’uno all’altro che l’ultimo degli atti necessari per permettere alla presente Convenzione d’avere forza di legge in Australia e in Svizzera, a seconda dei casi, è stato compiuto e la presente Convenzione sarà allora applicabile:

- a) in Australia:
 - i) per quel che concerne l’imposta trattenuta alla fonte sui redditi ricevuti da non residenti, ai redditi ricevuti il 1° gennaio 1979 o dopo questa data;
 - ii) per quel che concerne le altre imposte australiane, a ogni anno di reddito (year of income) che inizia il 1° luglio 1979 o dopo questa data;
- b) in Svizzera:
 - a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio 1979 o dopo questa data.

Art. 28 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente, ancorché il Governo dell’Australia o il Consiglio federale svizzero possano denunciarla, al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno civile, mediante un avviso scritto inviato per via diplomatica e, in tal caso, la presente Convenzione cesserà d’essere applicabile:

- a) in Australia:
 - i) per quel che concerne l’imposta trattenuta alla fonte sui redditi ricevuti da non residenti, redditi ricevuti il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello in cui l’avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data;
 - ii) per quel che concerne le altre imposte australiane, a ogni anno di reddito (year of income) che inizia il 1° luglio dell’anno civile seguente quello in cui l’avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data;

- b) in Svizzera:
a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui l'avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Canberra, in due esemplari, il 28 febbraio 1980, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Henri Rossi

Per il
Governo dell'Australia:
John Howard

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Australia

all’atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione.

(1) Per quanto concerne l’articolo 2,

le disposizioni della legislazione australiana concernente l’imposta sul reddito gravante il reddito imponibile ridotto di una società non residente, esistenti alla data della firma della presente Convenzione, devono essere applicate ai fini della determinazione del reddito soggetto a tale imposta o, se tali disposizioni sono modificate così da permettere una determinazione di tale reddito più favorevole alla società, devono essere applicate queste disposizioni modificate.

(2) Per quanto concerne l’articolo 7,

- a) se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 dell’articolo 7 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo;
- b) ai fini dell’applicazione della lettera a) e dei paragrafi 1 a 4 dell’articolo 7, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente;
- c) l’articolo 7 della Convenzione non si applica agli utili di un’impresa che esercita una qualsiasi attività assicurativa, salvo l’assicurazione sulla vita.

(3) Per quanto concerne gli articoli 7 e 9,

se le informazioni a disposizione dell’autorità competente di uno Stato contraente non bastano a determinare gli utili di un’impresa assoggettabile in tale Stato in conformità delle disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 9 della Convenzione, nessuna disposizione di tali articoli impedirà l’applicazione delle disposizioni di una qualsiasi legge di tale Stato concernente la determinazione dell’assoggettamento fiscale di un’impresa in circostanze particolari, a condizione che tale legge sia applicata, nella misura in cui le informazioni a disposizione dell’autorità competente lo permettono, conformemente ai principi di tali articoli.

(4) *Per quanto concerne gli articoli 10, 11 e 12,*

se in una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa successivamente dall'Australia con uno Stato terzo membro, alla data della firma del presente Protocollo, dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, l'Australia accetta di limitare la sua imposizione:

- a) su dividendi pagati da una società residente dell'Australia ai fini dell'applicazione dell'imposta australiana a una società residente dello Stato terzo a un'aliquota inferiore a quella prevista all'articolo 10 paragrafo 2; o
- b) su interessi provenienti dall'Australia ai quali un residente di uno Stato terzo ha diritto a un'aliquota inferiore a quella prevista all'articolo II paragrafo 2; o
- c) su diritti di licenza provenienti dall'Australia ai quali un residente di uno Stato terzo ha diritto a un'aliquota inferiore a quella prevista all'articolo 12 paragrafo 2,

il Governo dell'Australia informerà senza indugio il Consiglio federale svizzero per scritto in via diplomatica e aprirà trattative con il Consiglio federale svizzero per rivedere le disposizioni menzionate alle precedenti lettere a, b e c così da accordare alla Svizzera il medesimo trattamento di quello accordato allo Stato terzo.

Fatto a Canberra, in due esemplari, il 28 febbraio 1980, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Henri Rossi

Per il
Governo dell'Australia:

John Howard